



# STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 04/02/2019

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 4

## **Oggetto: L'AUMENTO DELLE SANZIONI GIUSLAVORISTICHE: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE**

**Con la presente circolare facciamo un riepilogo del regime sanzionatorio in ambito di rapporti di lavoro alla luce degli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio.**

- **Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n.2 del 14 gennaio 2019**
- **Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.7/E del 22 gennaio 2019**

•

Nell'ambito delle misure volte a contrastare il **lavoro sommerso** e **irregolare**, nonché al fine di garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Legge di Bilancio 2019 (art.1, comma 445) ha stabilito l'**aumento** degli importi di alcune **sanzioni** in **materia di lavoro e legislazione sociale**.

Sulla questione, sono recentemente intervenuti:

- **l'Ispettorato Nazionale del lavoro**, che ha fornito le **prime indicazioni operative** circa le maggiorazioni delle sanzioni amministrative (**Circolare n.2 del 14 gennaio 2019**);
- **l'Agenzia delle Entrate**, che ha istituito un **nuovo codice tributo** per il versamento, mediante F23, degli importi di tali maggiorazioni (**Risoluzione n.7/E del 22 gennaio 2019**).

### **I CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO**

Come anticipato in premessa, il comma 445, articolo 1, della Legge n.145/2018 ha disposto, alla lettera d), l'**aumento** nella misura:

- del **20%**, delle sanzioni connesse:
  - all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (**maxisanzione per lavoro nero**), con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art.3, DL n.12/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.73/2002);
  - all'esercizio non autorizzato delle **attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale** ovvero **supporto alla ricollocazione professionale** (art.18, comma 1, D.Lgsn. 276/2003);

- al **ricorso**, da parte dell'utilizzatore, alla **somministrazione** di prestatori di lavoro da parte di **soggetti diversi da quelli autorizzati** dalla legge (art.18, comma 2, D. Lgs n. 276/2003);
- alla **richiesta di compensi** al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art.18, comma4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l'utilizzatore (art.18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- agli **appalti** ed ai **distacchi** non genuini (art.18, comma5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- alla mancata comunicazione preventiva di **distacco transnazionale** e dagli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante (art.12, commi 1-3, D.Lgs n.136/2016);
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell'**orario settimanale medio**, al **riposo settimanale**, alle **ferie annuali** e dal **riposo giornaliero** (art.18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n.66/2003);
- del **10%**, di **tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n.81/2008** in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- del **20%**, di tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con **decreto del Ministero del Lavoro**.

Chiarimento importante viene altresì fornito in relazione alla **decorrenza delle maggiorazioni** previste dalla Legge di Bilancio.

Richiamando il principio del "**tempus regit actum**", l'Ispettorato precisa che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione alle condotte che si sono realizzate **a partire dal 2019**, tenendo presente che "*la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa*".

Conseguentemente, una condotta illecita iniziata nel corso del 2018 e continuata nell'anno 2019, che sia stata rilevata nel 2019, sarà soggetta agli importi sanzionatori maggiorati.

L'Ispettorato precisa poi che le maggiorazioni delle sanzioni sono applicabili **prescindere dall'organo di vigilanza** che dovesse irrogare la sanzione stessa.

## LE SANZIONI INTERESSATE DALL'AUMENTO

Di seguito, si riepilogano le diverse fattispecie sanzionatorie interessate dall'aumento.

### Maxisanzione Lavoro nero

Applicabile nel caso di impiego di lavoratori subordinati **senza preventiva comunicazione** d'instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (UNILAV). Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Riferimento legislativo	Tipologia sanzione	Importo sino al 31/12/2018 (*)	Importo dal 01/01/2019 (*)
Art.3,DL n. 12/2002	Sino a 30 gg di lavoro effettivo	Da 1.500 a 9.000 euro	Da 1.800 a 10.800 euro
	Da 31 a 60 gg di lavoro effettivo	Da 3.000 a 18.000 euro	Da 3.600 a 21.600 euro
	Da 61 gg di lavoro effettivo	Da 6.000 a 36.000 euro	Da 7.200 a 43.200 euro

(\*)La sanzione si intende per ciascun lavoratore irregolare rilevato. Gli importi sopra indicati sono ulteriormente elevati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri o minori in età non lavorativa.

Le sanzioni per lavoro nero sono soggette al procedimento di **diffida** ex art.13, D.Lgs n.124/2004, salvo il caso di impiego di stranieri o minori.

### Interposizione di manodopera

Rientrano in tale classificazione le condotte illecite connesse all'esercizio improprio delle attività di somministrazione, intermediazione o ricerca e selezione del personale, sanzionate dall'**articolo 18** del D. Lgs n.276/2003.

Preme ricordare che il D. Lgs n.8/2016, in materia di **depenalizzazione**, ha stabilito che tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Tale sanzione amministrativa pecuniaria è determinata come di seguito indicato:

- nel caso di **pene pecuniarie proporzionali**, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000;
- nel caso di **pene pecuniarie e non proporzionali**, l'importo della sanzione varia in funzione del limite massimo della sanzione originaria:
  - reato punito con multa o ammenda di importo massimo non superiore a euro 5.000: da euro 5.000 a euro 10.000;
  - reato punito con multa o ammenda di importo massimo non superiore a euro 20.000: da euro 5.000 a euro 30.000;
  - reato punito con multa o ammenda di importo massimo superiore a euro 20.000: da euro 10.000 a euro 50.000.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n.6/2016, la **depenalizzazione** dei reati in materia di lavoro di cui al D.Lgs n. 8/2016 trova applicazione **anche** con riferimento alle **sanzioni** previste dall' **articolo 18** del D.Lgs n. 276/2003.

La seguente tabella riepiloga l'importo delle sanzioni tenendo conto sia dell'aumento previsto dalla Legge di Bilancio 2019 sia di quanto già previsto in materia di depenalizzazione.

Casistica	Importo sino al 31/12/2018	Importo dal 01/01/2019	Importo sanzione depenalizzato(**)
<b>Sanzioni ex articolo 18, comma 1 ,D. Lgs n. 276/2003</b>			
Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione(*)	50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro
Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione a scopo di lucro(*)	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 a 7.500 euro	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800 a 9.000 euro	-
Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione senza scopo di lucro (*)	Da 500 a 2.500 euro	Da 600 a 3.000 euro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro
Esercizio non autorizzato dell'attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale a scopo di lucro	Da 750 a 3.750 euro	Da 900 a 4.500 euro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro
Esercizio non autorizzato dell'attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale senza scopo di lucro	Da 250 a 1.250 euro	Da 300 a 1.500 euro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro
<b>Sanzioni ex articolo 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003</b>			
Utilizzatore che ricorre alla somministrazione da parte di soggetti non autorizzati (*)(***)	50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro
<b>Sanzioni ex articolo 18, commi 4 e 4-bis, D.Lgs n. 276/2003</b>			

Richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative in somministrazione, ovvero per contratto diretto presso l'utilizzatore, anche in seguito a somministrazione (***)	Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 2.500 a 6.000 euro	Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 3.000 a 7.200 euro	-
<b>Sanzioni ex articolo 18, comma 5-bis, D. Lgs n. 276/2003</b>			
Appalto illecito (*) (***)	50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro
Distacco illecito (*) (***)	50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro

(\*) *Nel caso di sfruttamento di minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.*

(\*\*) *La norma non precisa se l'aumento del 20% delle sanzioni sia estensibile, per analogia, anche agli importi delle sanzioni depenalizzate (i cui limiti passerebbero, quindi, da 5.000 a 6.000 euro, da 10.000 a 12.000 euro e da 50.000 a 60.000 euro). Sulla questione, si ritiene che i limiti siano esenti da tale aumento, in quanto l'aumento si riferisce alle sanzioni ex articolo 18, D. Lgs n. 276/2003 (e non al D. Lgs n. 8/2016). Inoltre, l'ispettorato nella Circolare in oggetto non fa menzione di un'eventuale estensione anche ai limiti previsti nel caso di depenalizzazione.*

(\*\*\*) *Oltre alla sanzione penale, è prevista la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro.*

(\*\*\*\*) *Sanzione applicabile sia all'utilizzatore che al somministratore.*

- Le sanzioni relative all'interposizione di manodopera che sono interessate dalla depenalizzazione dei reati prevista dal D.Lgs n. 8/2016 **non sono soggette** al procedimento di **diffida** ex art. 13, D.Lgs n. 124/2004.

### Distacco internazionale

Il Decreto Legislativo n. 136/2016, in attuazione della Direttiva UE 2014/67 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di prestazioni di servizi all'interno dell'Unione Europea, ha previsto, all'articolo 12, alcune sanzioni che sono soggette all'aumento del 20% disposto dalla Legge di Bilancio 2019.

Riferimento legislativo	Tipologia sanzione	Importo sino a 31/12/2018	Importo dal 01/01/2019 (*)
Art. 12, c.1	Violazione degli obblighi di comunicazione preventiva di distacco, ex art. 10 del medesimo Decreto legislativo (*)	Da 150 a 500 euro	Da 180 a 600 euro
Art. 12, c.1-bis	Circolazione senza la documentazione necessaria ovvero in copia non conforme (**)	Da 1.000 a 10.000 euro	Da 1.200 a 12.000 euro
Art. 12, c.2	Conservazione della documentazione di distacco (*)	Da 500 a 3.000 euro	Da 600 a 3.600 euro
Art. 12, c.3	Mancata nomina del referente del distacco	Da 2.000 a 6.000 euro	Da 2.400 a 7.200 euro

(\*) *La sanzione si intende per ciascun lavoratore irregolare rilevato. In ogni caso, la sanzione non potrà essere superiore a 150.000 euro. Non è chiaro se anche tale limite debba essere aumentato del 20%: in tal caso, lo stesso sarà di 180.000 euro.*

(\*\*) *La documentazione riguarda la copia della comunicazione di distacco, del contratto di lavoro*

e dei prospetti paga (ex articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater).

Le sanzioni connesse alle violazioni del regime previsto nel caso di distacco internazionale sono soggette al procedimento di **diffida** ex art.13, D. Lgs n.124/2004.

### Orario di lavoro

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto l'aumento, nella misura del **20%**, anche delle sanzioni previste dall'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs n.66/2003, in materia di orario di lavoro. La tabella riepiloga le violazioni interessate.

Casistica	Frequenza	Importo sino al 31/12/2018	Importo dal 01/01/2019
Superamento <b>durata massima</b> dell'orario di lavoro (oltre le 48 ore settimanali, compreso straordinario)	Fino a 5 lavoratori	Da 200 a 1.500 euro	Da 240 a 1.800 euro
	Oltre 5 lavoratori o in almeno 3 periodi (*)	Da 800 a 3.000 euro	Da 960 a 3.600 euro
	Oltre 10 lavoratori o in almeno 5 periodi (*) (**)	Da 2.000 a 10.000 euro	Da 2.400 a 12.000 euro
Mancata effettuazione <b>riposo settimanale</b> (24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con il riposo giornaliero, calcolate come media in un periodo di 14 gg)	Fino a 5 lavoratori	Da 200 a 1.500 euro	Da 240 a 1.800 euro
	Oltre 5 lavoratori o in almeno 3 periodi (*)	Da 800 a 3.000 euro	Da 960 a 3.600 euro
	Oltre 10 lavoratori o in almeno 5 periodi (*) (**)	Da 2.000 a 10.000 euro	Da 2.400 a 12.000 euro
<b>Ferie annuali</b> retribuite (in misura inferiore a 4 settimane annue, con godimento di almeno 2 settimane consecutive nell'anno di maturazione e delle restanti due nei 18 mesi successivi)	Fino a 5 lavoratori	Da 100 a 600 euro	Da 120 a 720 euro
	Oltre 5 lavoratori o in almeno 2 anni	Da 400 a 1.500 euro	Da 480 a 1.800 euro
	Oltre 10 lavoratori o in almeno 4 anni (*)	Da 800 a 4.500 euro	Da 960 a 5.400 euro
Mancata effettuazione <b>riposo giornaliero</b> (11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore)	Fino a 5 lavoratori	Da 100 a 300 euro	Da 120 a 360 euro
	Oltre 5 lavoratori o in almeno 3 periodi di 24 ore	Da 600 a 2.000 euro	Da 720 a 2.400 euro
	Oltre 10 lavoratori o in almeno 5 periodi di 24 ore (*)	Da 1.800 a 3.000 euro	Da 2.160 a 3.600 euro

(\*) Con "periodi" si intende il periodo di riferimento nel quale calcolare la durata media dell'orario di lavoro, pari a 4 mesi ai sensi dell'articolo 4,

(\*\*) In questo caso, non è ammesso il pagamento informale ridotto ex art. 16, Legge n.689/1981.

### Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il comma 445 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 dispone l'aumento del **10%** degli importi connessi a tutte le **sanzioni amministrative o penali** previste dal **D.Lgs n.81/2008** in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

Tali sanzioni, rispetto alla formulazione originaria della norma, sono state già rivalutate nel 2013 e nel 2018 in virtù di quanto disposto dall'articolo 306, comma 4-bis del D.Lgs n.81/2018 (rivalutazione quinquennale sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo).

- In mancanza di diversa indicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si ritiene che l'aumento del 10% disposto dalla Legge di Bilancio 2019 sia da operare sugli importi delle sanzioni da ultimo rivalutate per effetto del Decreto Direttoriale n.12 del 6 giugno 2018.

Le seguenti tabelle riportano, per ogni fattispecie di illecito, l'importo della sanzione originaria, l'importo rivalutato a luglio 2018 (che tiene già conto della rivalutazione operata nel 2013) e l'importo derivante a seguito dell'applicazione dell'aumento disposto dalla Legge di Bilancio 2019.

**SANZIONI DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI**

Disposizione	Illecito	Sanzioni originarie		Rivalutazione 01/07/2018		Aumento 01/01/2019	
		Da	A	Da	A	Da	A
Art. 29, co. 1	Mancata redazione del DVR	2.500,00	6.400,00	2.792,06	7.147,67	3.071,27	7.862,44
Art. 17, co. 1, lett. b)	Omessa nomina del RSPP	2.500,00	6.400,00	2.792,06	7.147,67	3.071,27	7.862,44
Art. 34, co. 2	Mancata frequentazione dei corsi di formazione e aggiornamento da parte del datore che svolge anche funzioni di RSPP	2.500,00	6.400,00	2.792,06	7.147,67	3.071,27	7.862,44
Art. 55, co. 3	Adozione del DVR privo degli elementi di cui all'art. 28 co. 2 lettere b) c) d) o senza le modalità di cui all'art. 29 co. 2 e 3	2.000,00	4.000,00	2.233,65	4.467,30	2.457,02	4.914,03
Art. 55, co. 4	Adozione del DVR privo degli elementi di cui all'art. 28 co. 2 lettera a) primo periodo, f)	1.000,00	2.000,00	1.116,82	2.233,54	1.228,50	2.456,89
	Omessa informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività	750,00	4.000,00	837,61	4.467,30	921,37	4.914,03
	Mancata consegna al RLS del DVR	750,00	4.000,00	837,61	4.467,30	921,37	4.914,03
Art. 55, co. 5, lett. a)	Mancata informativa sui rischi e le misure di sicurezza alla ditta appaltatrice o ai lavoratori autonomi presenti in azienda	750,00	4.000,00	837,61	4.467,30	921,37	4.914,03
	Omissione degli adempimenti di cui all'art. 43 e 45 per la gestione delle emergenze, del primo soccorso e dell'assistenza medica	750,00	4.000,00	837,61	4.457,30	921,37	4.903,03
Art. 26, co. 1, lett. a)	Mancata verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di ditte appaltatrici e lavoratori autonomi	1.000,00	4.800,00	1.116,82	5.360,76	1.228,50	5.896,84
	Affidamento di compiti a lavoratori senza tenere in considerazione capacità e condizioni in termini di salute e sicurezza	1.200,00	5.200,00	1.340,18	5.807,48	1.474,20	6.388,23
	Inosservanza delle regole per l'attuazione, il controllo e la predisposizione delle misure di sicurezza e dei DPI	1.200,00	5.200,00	1.340,18	5.807,48	1.474,20	6.388,23
Art. 55, co. 5, lett. c)	Inosservanza degli obblighi formativi, informativi e di addestramento	1.200,00	5.200,00	1.340,18	5.807,48	1.474,20	6.388,23
	Omessa programmazione di interventi e istruzioni in caso di pericolo grave e immediato per la messa in sicurezza dei lavoratori	1.200,00	5.200,00	1.340,18	5.807,48	1.474,20	6.388,23
	Assenza di estintori e altri mezzi idonei sul luogo di lavoro	1.200,00	5.200,00	1.340,18	5.807,48	1.474,20	6.388,23
	Ommissione della nomina del medico, del rifornimento ai lavoratori dei DPR, dell'aggiornamento delle misure preventive di sicurezza	1.500,00	6.000,00	1.675,23	6.700,94	1.842,75	7.371,03
Art. 55, co. 5, lett. d)	Nei rapporti tra appaltatori e subappaltatori, mancato coordinamento e cooperazione tra le misure di prevenzione e sicurezza, mancata redazione del DUVRI, o mancato versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria	1.500,00	6.000,00	1.675,23	6.700,94	1.842,75	7.371,03
Art. 18, co. 1, lett. g)	Ommissione dell'invio dei lavoratori alla visita medica alle scadenze previste	2.000,00	4.000,00	2.233,64	4.457,30	2.457,00	4.903,03

Art. 18, co. 1, lett. h)	Mancata adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e omesse istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	2.000,00	4.000,00	2.233,64	4.467,30	2.457,00	4.914,03
Art. 18, co. 1, lett. p)	Mancata redazione di un unico DVR nei rapporti di lavoro su committenza	2.000,00	4.000,00	2.233,64	4.467,30	2.457,00	4.914,03
Art. 18, co. 1, lett. s)	Omissa consultazione del RLS	2.000,00	4.000,00	2.233,64	4.467,30	2.457,00	4.914,03
Art. 18, co. 1, lett. v)	Mancata convocazione dell'assemblea periodica quando prevista	2.000,00	4.000,00	2.233,64	4.467,30	2.457,00	4.914,03
Art. 29, co. 4	Mancata custodia presso l'azienda del DVR	2.000,00	6.600,00	2.233,64	7.371,10	2.457,00	8.108,21
Art. 35, co. 2	Inadempimento degli obblighi del datore di lavoro durante le riunioni con il RSPP, il medico e il RLS	2.000,00	6.600,00	2.233,64	7.371,10	2.457,00	8.108,21
Art. 41, co. 3	Effettuazione di visite mediche nelle situazioni in cui sono vietate (accertamento gravidanza e in fase preassuntiva)	2.000,00	6.600,00	2.233,64	7.371,10	2.457,00	8.108,21
Art. 18, co. 1, lett. b)	Omissa designazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure antincendio, evacuazione e primo soccorso	1.000,00	4.500,00	1.116,82	5.025,71	1.228,50	5.528,28
Art. 18, co. 2	Omesse informazioni al medico del lavoro	1.000,00	4.500,00	1.116,82	5.025,71	1.228,50	5.528,28
Art. 18, co. 1, lett. g-bis)	Mancata comunicazione al medico del lavoro della cessazione dell'attività nei casi di sorveglianza sanitaria	500,00	1.800,00	558,41	2.010,28	614,25	2.211,31
Art. 18, co. 1, lett. r)	Omissa comunicazione all'INAIL dell'assenza per malattia o infortunio di lavoratori superiore ad 1 giorno	500,00	1.800,00	558,41	2.010,28	614,25	2.211,31
Art. 25, co. 1, lett. e)	Omissa consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio e delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima	500,00	1.800,00	558,41	2.010,28	614,25	2.211,31
Art. 35, co. 5	Mancata redazione del verbale in occasione delle riunioni periodiche obbligatorie	500,00	1.800,00	558,41	2.010,28	614,25	2.211,31
Art. 26, co. 8	Mancata consegna tessera di riconoscimento personale (appalti o subappalti)	100,00	500,00	111,68	558,41	122,85	614,25
Art. 18, co. 1 lett. aa)	Omissa comunicazione in via telematica all'INAIL dei nominativi dei RLS	50,00	300,00	55,84	335,04	61,42	368,54
Art. 18, co. 1, lett. bb)	Omissa sorveglianza sui lavoratori adibiti a mansioni specifiche senza aver ricevuto l'idoneità	1.000,00	4.500,00	1.116,82	5.025,71	1.228,50	5.528,28

#### SANZIONI PREPOSTI

Disposizione	Illecito	Sanzioni originarie		Rivalutazione 01/07/2018		Aumento 01/01/2019	
		Da	A	Da	A	Da	A
Ad. 19, co. 1, lett. a)	Mancata sorveglianza sull'osservanza dei mezzi di sicurezza collettivi e dei DPI, mancata comunicazione al datore di lavoro in caso di reiterato inadempimento	400,00	1.200,00	446,72	1.340,19	491,39	1.474,21
Art. 19, co. 1, lett. c)	Omissa verifica sull'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di	400,00	1.200,00	446,72	1.340,19	491,39	1.474,21

	rischio in caso di emergenza e omesse istruzioni in situazioni di emergenza in ordine all'evacuazione e messa in sicurezza dei lavoratori						
Art. 19, co. 1, lett. e)	Richiesta ai lavoratori di ritornare sul luogo di lavoro dopo l'intervenuta situazione di emergenza	400,00	1.200,00	446,72	1.340,19	491,39	1.474,21
Art. 19, co. 1, lett. f)	Mancata segnalazione tempestiva delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, o ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro	400,00	1.200,00	446,72	1.340,19	491,39	1.474,21
Art. 19, co. 1 lett. b)	Mancata verifica circa la presenza dei soli lavoratori che abbiano ricevuto idonea formazione per una determinata mansione o luogo	200,00	800,00	223,35	893,45	245,69	982,80
Art. 19, co. 1 lett. d)	Omissione di immediata informativa dei lavoratori di un pericolo grave e immediato e delle relative istruzioni per la protezione	200,00	800,00	223,35	893,45	245,69	982,80
Art. 19, co. 1 lett. g)	Omissa frequentazione dei corsi di formazione e aggiornamento	200,00	800,00	223,36	893,45	245,70	982,80

#### SANZIONI PREPOSTI

Disposizione	Illecito	Sanzioni originarie		Rivalutazione 01/07/2018		Aumento 01/01/2019	
		Da	A	Da	A	Da	A
Art. 20, co. 2 lett. b)	Omissa osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10
Art. 20, co. 2 lett. c)	Utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e miscele pericolose, dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10
Art. 20, co. 2 lett. d)	Utilizzo in modo non appropriato dei dispositivi di protezione individuale	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10
Art. 20, co. 2 lett. e)	Mancata segnalazione di deficienze nei mezzi di sicurezza e dei dispositivi o qualunque altra situazione di pericolo e mancata attivazione al fine di eliminare la situazione di pericolo e mancato avviso al RLS	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10
Art. 20, Co. 2 lett. f)	Rimozione senza avviso o giustificato motivi di sistemi di sicurezza, controllo o segnalazione	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10
Art. 20, co. 2 lett. g)	Aver compiuto di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10
Art. 20, co. 2 lett. h)	Mancata partecipazione ai programmi di formazione e aggiornamento	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10
Art. 20, co. 2 lett. i)	Mancata effettuazione dei controlli sanitari previsti	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10
Art. 43, co. 3	Rifiuto della designazione del ruolo di responsabile per le attività di evacuazione	200,00	600,00	223,36	670,09	245,70	737,10

---

---